



SEZIONE	ESITO	NUMERO	ANNO	MATERIA	PUBBLICAZIONE
LIGURIA	SENTENZA	140	2014	RESPONSABILITA'	25/11/2014



Sent. 140/2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA

composta dai magistrati:

Dott. Luciano Coccoli

Presidente

Dott. Tommaso Salamone

Consigliere relatore

Dott. Paolo Cominelli

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n° **19566** del registro di segreteria, promosso d'ufficio, ai sensi dell'art. 33 del R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, nei confronti del sig. **BERTA Marco**, in qualità di economo del Comune di Cengio (SV) per l'esercizio finanziario 2009.

Visti gli artt. 29 e 30 del R.D. n. 1038 del 1933;

Visti gli atti e i documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 12 novembre 2014, il consigliere relatore Tommaso Salamone ed il Pubblico ministero nella persona del Vice Procuratore generale dott. Gabriele Vinciguerra;

Ritenuto in

FATTO

Con relazione n. 1764/2014 depositata in data 25 luglio 2014 il magistrato designato

quale relatore dei conti giudiziali del Comune di Cengio, in esito all'esame dei conti della gestione economale del Comune relativa al 2009 e della relativa documentazione contabile, previamente acquisita, non ritenendo di poter concludere per il discarico del contabile, ha chiesto alla Sezione di dichiarare irregolari i conti predetti e di condannare l'agente contabile, sig. BERTA Marco, al pagamento della complessiva somma di euro 2.175,81 (duemilacentosettantacinque/81), o della diversa somma che sarà determinata dalla Sezione.

Nella relazione venivano evidenziate irregolarità contabili diverse, tra cui, in particolare:

a) il Sig. Berta Marco aveva sottoscritto il conto relativo all'esercizio 2009 sia in veste di contabile reddente, sia in veste di Responsabile finanziario del Comune, al fine di attestarne la regolarità;

b) il conto giudiziale non risultava compilato correttamente: mentre nella parte sinistra del prospetto (mod. n. 23 D.P.R. N. 194/96) erano regolarmente indicati l'ammontare delle anticipazioni ed i reintegri del fondo economale, nella parte destra del prospetto non erano state rendicontate le spese oggetto della gestione, con indicazione dei relativi "buoni di pagamento" –"buoni economali", secondo la locuzione utilizzata dall'art. 43 del regolamento di contabilità del Comune - raggruppati mensilmente per tipologia di spesa;

c) mancavano la deliberazione relativa all'anticipazione del fondo economale ed i buoni di ordinazione, da cui evincere i responsabili dei servizi che avevano richiesto la spesa ed i beneficiari della stessa;

d) risultavano effettuate spese per importo annuale superiore all'importo di 3.000,00 stabilito dall'art. 41 del regolamento come dotazione del Servizio di Economato ;

Oltre alle suesposte censure attinenti la non regolarità formale dei conti esaminati, venivano contestate all'economista ulteriori omissioni e irregolarità in relazione alle quali erano formulati addebiti a carico dello stesso.

In particolare, venivano fatte oggetto di rilievo le spese sottoelencate, in quanto, oltre ad essere estranee alla gestione economica, secondo le previsioni del regolamento di contabilità dell'ente, al titolo VI - art. 42, comma 1, approvato con Delib. C.C. n.3 del 12.2.2003, risultavano, altresì, generalmente prive dell'indicazione del responsabile del servizio ordinante la spesa – che in nessun caso aveva sottoscritto l'atto autorizzativo - e del soggetto che aveva fruito della prestazione.

<b>BUONO</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>NOTE</b>
1	spese formazione e qualificaz. del personale	19,80	privo indicazione oggetto del corso e dei partecipanti allo stesso e di autorizzazione.
7	acquisto vivande per buffet	32,62	privo indicazione evento e ordinante
11	spese postali urgenti	4,00	privo di giustificativo della spesa
15	acquisto boccioni acqua	18,60	privo indicazione beneficiario e ordinante la spesa
18	buffet natale	90,77	privo indicazione beneficiario e ordinante
20	acquisto boccioni acqua	27,90	privo indicazione beneficiario e ordinante
23	manifestaz. apertura sentieri rio Parasacco	209,45	privo indicazione ordinante la spesa - scontrino illeggibile
25	acquisto boccioni acqua	27,90	privo indicazione beneficiario e ordinante
29	rinfresco dimostrazione motocross	58,20	indicazione evento generica / - privo indicazione ordinante
30	targa argento per commissario ad acta	228,00	privo del beneficiario, dell'ordinante e della causa
33	abbonamento rivista	54,10	privo indicazione ordinante e nome rivista
35	acquisto corone fiori 25 aprile	140,00	privo indicazione ordinante
37	acquisto fiori per matrimonio	40,00	privo indicazione ordinante
39	acquisto fiori per matrimonio	18,00	privo indicazione ordinante
40	ricarica telefonica	100,00	privo indicazione beneficiario e ordinante la spesa
42	rinfresco festa patronale	104,36	privo indicazione ordinante
43	acquisto boccioni acqua	55,80	privo indicazione beneficiario e ordinante la spesa
46	acquisto cellulare	49,90	privo indicazione beneficiario e ordinante la spesa
49	missione volontari Abruzzo	198,35	privo di autorizzazione e nominativi volontari
53	acquisto boccioni acqua	27,90	privo indicazione beneficiario e ordinante la spesa
57	acquisto boccioni acqua	37,20	privo indicazione beneficiario e ordinante la spesa
72	fiori per compleanno centenaria	18,00	privo indicazione beneficiario e ordinante la spesa
73	fiori per matrimonio	20,00	indicazione evento generica /privo indicazione ordinante
74	acquisto boccioni acqua	55,80	privo indicazione beneficiario e

			ordinante la spesa
77	fiore per matrimonio	20,00	indicazione evento generica /privo indicazione ordinante
82	acquisto boccioni acqua	46,50	privo indicazione beneficiario e ordinante la spesa
87	fiore	90,00	privo indicazione evento e ordinante
88	acquisto boccioni acqua	37,20	privo indicazione beneficiario e ordinante la spesa
89	fiore	140,00	privo indicazione evento e ordinante
94	acquisto boccioni acqua	37,20	privo indicazione beneficiario e ordinante la spesa
95	regali per bambini scuola materna	26,00	privo indicazione ordinante
96	rinfresco augurale dopo messa mezzanotte	142,26	privo indicazione ordinante/ importo di uno scontrino illeggibile
	<b>TOTALE</b>	<b>2.175,81</b>	

Alla luce delle considerazioni suesposte, il magistrato relatore concludeva che la gestione dell' economo, sig. Berta Marco, oltre ad essere interessata dalle suindicate irregolarità formali, ostative alla dichiarazione di regolarità del conto ed alla sua approvazione, esponeva spese illegittimamente assunte per euro 2.175,81, in quanto non inerenti alle spese economali e/o alle finalità istituzionali dell'ente.

Detta somma, costituendo, per i motivi su indicati, danno per l'Ente locale non poteva essere ammessa a discarico dell'agente contabile; di conseguenza, il Magistrato relatore chiedeva alla Sezione di dichiarare irregolare il conto predetto e di condannare l'agente contabile, sig. Berta Marco, al pagamento della complessiva somma di euro 2.175,81 (duemilacentosettantacinque/81).

Il signor Berta Marco ha presentato in data 8 ottobre 2014 relazione contenente controdeduzioni alle censure mosse al conto dal magistrato relatore.

L'interessato, oltre a produrre la documentazione mancante (provvedimenti nn. 20 e 25 del 2009 con cui il Servizio Finanziario ha provveduto alla liquidazione delle spese; Giornale di cassa dei Mandati – esercizio finanziario 2009 datati 28 luglio e 30 dicembre 2009; copia autenticata del • giornale di cassa - registro DARE/VERE -), ha precisato quanto segue:

– la deliberazione/determinazione relativa all'anticipazione del fondo economale non viene redatta in quanto nel momento in cui vengono inseriti nelle partite di giro i capitoli per la gestione economale, il fondo stesso si intende automaticamente istituito e di conseguenza utilizzabile, da parte dell'Economo Comunale, ai sensi del Titolo VI del vigente Regolamento di contabilità;

– l'art. 41 del Regolamento di contabilità, ha previsto il Fondo in dotazione del servizio, ma non ha specificato alcuna cifra come limite annuale, al fine di dare la possibilità di ripristinare il fondo, se non capiente, in ogni momento dell'anno, come previsto dall'art. 41 del medesimo Regolamento;

- i buoni di ordinazione non vengono redatti in quanto, come previsto dal Regolamento di Contabilità del Comune, all'art. 40 comma 6 e 7, il rimborso della spesa è autorizzato dal Responsabile del Servizio anche verbalmente e l'ordinante si desume dal capitolo di imputazione della spesa. “E' possibile evincere i Responsabili del Servizio che hanno richiesto la spesa dalle determine del Servizio Finanziario che raggruppa per capitolo tutte le spese sino ad un massimo di Euro 3000,00. I capitoli vengono affidati ad ogni responsabile in ogni esercizio con l'approvazione del PEG e gli stessi risultano essere gli unici gestori delle spese inerenti il capitolo”;

- di tutte le spese oggetto di contestazione è stato richiesto dal fornitore il pagamento pronta cassa e sono state indicate da chi le ha disposte come urgenti;

- anche “le spese cosiddette di rappresentanza, Funzione 1 – Servizio 01 – interventi 2 e 3 – “ rientrano nelle fattispecie elencate nella lettera a) dell'art. 42 del Regolamento di contabilità, in quanto effettuate per il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali”;

Il deducente ha, quindi, giustificato la legittimità delle singole spese oggetto di censure, ribadendo che ciascuna spesa è stata ordinata verbalmente dal responsabile del servizio - di solito su richiesta del Sindaco o di altro Amministratore del Comune - e

specificando gli eventi ed i soggetti destinatari della spesa.

Lo stesso ha, inoltre, fatto presente che, a seguito delle prescrizioni di cui al DL 78/2010 convertito con Legge 122/2010, le spese tipo "boccioni acqua", "fiori per matrimonio", "rinfreschi natalizi e per manifestazioni varie", in un'ottica di contenimento della spesa, non sono più state rimborsate, come da specifica indicazione del Responsabile dell'Area Finanziaria.

Il medesimo ha concluso sostenendo di non aver causato un danno al Comune, di essersi attenuto al Regolamento vigente e di avere comunque rispettato i principi di economicità, veridicità ed efficacia dell'azione amministrativa; ha chiesto, pertanto, di essere mandato esente da responsabilità o la riduzione dell'addebito

In prossimità dell'udienza di discussione il sig. Berta ha presentato memoria.

All'odierna pubblica udienza, non essendo rappresentato il contabile, il Pubblico ministero ha manifestato adesione ai rilievi formulati dal magistrato relatore, concludendo per la condanna del contabile con ampio uso del potere riduttivo. La causa è stata pertanto trattenuta per la decisione.

Considerato in

## DIRITTO

Il Consigliere relatore ha deferito al giudizio della Sezione il conto economale del Comune di Cengio relativo all'esercizio 2009, chiedendo di dichiararlo irregolare e di condannare l'agente contabile, sig. Berta Marco, al pagamento della complessiva somma di euro 2.175,81 (duemilacentosettantacinque/81) o della diversa somma che la Sezione riterrà di determinare.

Ciò posto il Collegio rileva che la gestione del fondo economale relativa all'esercizio suindicato presenta le irregolarità evidenziate dal magistrato relatore, di cui si è sopra riferito.

Ed invero, deve anzitutto osservarsi che il visto di regolarità apposto alla gestione dell'anno 2009 dal medesimo economo che ha compilato il conto, nella diversa veste di responsabile del servizio finanziario, non appare idoneo a garantire la necessaria alterità tra soggetto controllore e soggetto controllato. Nella specie, trattandosi di Comune con un organico ridotto, in cui la figura dell'economista coincide con quella del responsabile finanziario, il visto di regolarità – "*parifica*" - avrebbe dovuto essere apposto da altro dipendente o dal Segretario Comunale - in funzione sostitutiva del responsabile del Servizio, applicando analogicamente gli artt. 49, secondo comma, e 97, comma 4, lettera b) e d) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*ex plurimis*, Sez. Giur. Liguria n. 13/2014; Sez. Giur. Piemonte n. 10/2008).

Parimenti meritevole di condivisione appare al collegio la censura mossa all'economista di avere illegittimamente gestito spese per importo annuale superiore all'ammontare di euro 3.000,00 stabilito dall'art. 41 del regolamento come Fondo in dotazione del Servizio di Economato .

L'entità del fondo viene, infatti, iscritto nelle previsioni di uscita e di entrata delle partite di giro dell'anno e rappresenta la previsione annuale, approvata dal Consiglio comunale, delle somme erogabili in contanti senza le formalità proprie delle normali procedure di spesa.

Dunque, il rispetto della volontà dell'Organo deliberante e l'osservanza di principi contabili di trasparenza e veridicità inducono a ritenere che l'ammontare del Fondo costituisca anche limite alle somme per le quali è prevista la gestione economica, fatta salva la possibilità di apportare variazioni in corso d'anno al bilancio di previsione con Delibera di Giunta da ratificare ad opera del Consiglio, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000.

Né tale principio risulta contraddetto dall'art. 44 del Regolamento di contabilità dell'ente, che prevede il rimborso all'Economista delle spese dallo stesso regolarmente erogate e rendicontate. Detta disposizione, invocata dal contabile a supporto della



reintegrabilità del Fondo “in ogni momento dell’anno”, si limita, in realtà, a disciplinare operazioni che rappresentano segmenti della procedura contabile necessaria alla chiusura della partita di giro, la quale si realizza con l’imputazione ai pertinenti capitoli delle spese fatte in regime di anticipazione (c.d. regolarizzazione della spesa) e si conclude con la restituzione al Tesoriere della somma rimborsata a mezzo di reverse di incasso.

Con riferimento ai buoni di pagamento, sopra elencati, fatti oggetto di specifiche censure da parte del magistrato relatore, la Sezione non può che confermare quanto già osservato dallo stesso circa la loro non riconducibilità ad alcuna delle tipologie di spesa per cui è utilizzabile il fondo economale, ai sensi dell’art. 42 del Regolamento di contabilità del Comune approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 12 febbraio 2003, nonché la circostanza che anche per dette spese (relative a rinfreschi, manifestazioni, celebrazioni ...), oltre a mancare l’indicazione dei beneficiari e spesso dell’evento in relazione al quale è stata effettuata la spesa, non risulta l’autorizzazione della stessa da parte del responsabile del servizio ed eventualmente dell’Amministratore che ne ha fatto richiesta.

L’ordinazione – rectius, “autorizzazione”, ex art. 40 c. 7 Reg.- della spesa, costituendo un’assunzione di responsabilità della stessa, anche nei casi in cui è richiesta da un amministratore, deve essere formalizzata per iscritto dal responsabile del servizio ordinante, non essendo a tal fine sufficiente che quest’ultimo sia deducibile automaticamente dal capitolo di imputazione della spesa in sede di regolarizzazione della stessa, per il fatto che l’ordinante/Responsabile del servizio è il responsabile a cui il capitolo è assegnato il base al PEG. Ed invero, poiché l’imputazione al capitolo viene effettuata nel provvedimento adottato dal Responsabile del Servizio finanziario e non dal Responsabile del servizio che ha autorizzato la spesa, manca la predetta formale assunzione di responsabilità da parte di quest’ultimo, fermo restando, giova precisarlo, il sindacato – e quindi la responsabilità - dell’economista in ordine alla natura economale della spesa.

Sulla base di tali considerazioni, il Collegio ritiene illegittimo, e pertanto soggetto a disapplicazione, l'art. 40, commi 6 e 7, del regolamento nella parte in cui prevede che la spesa possa essere autorizzata anche verbalmente.

Quanto all'indicazione dei beneficiari e dell'evento, detti elementi debbono essere resi ostensivi in sede di autorizzazione della spesa, al fine di consentire l'accertamento della legittimità della stessa e della sua inerenza alla gestione. La correlazione tra spese rendicontate e finalità che ne giustificano l'erogazione deve risultare dalla documentazione allegata al conto, non essendo a tal fine sufficienti dichiarazioni postume del contabile.

Tanto rappresentato e fermo restando - con valenza monitoria per il futuro - che la mancanza di natura economale della spesa comporta in linea di principio la non discaricabilità della stessa, nella specie ritiene, tuttavia, la Sezione di ammettere a discarico spese che, pur irregolari per i motivi suindicati, sulla base delle giustificazioni fornite dall'economista in questa sede, appaiono non produttive di danno ingiusto per il Comune, rispondendo le stesse, indipendentemente dalla loro natura economale o meno, ad interessi istituzionali dell'ente.

Più specificamente, vengono ammesse a discarico le spese relative a formazione del personale, acquisto di corone per celebrazioni, ricarica telefonino di servizio, rivista, fiori per addobbare la sala in cui vengono celebrati i matrimoni, cancelleria per organizzazione della recita di Natale dei bambini della scuola materna, compleanno di centenaria, rimborsi ai volontari della protezione civile che si sono recati nelle zone colpite dal terremoto in Abruzzo: trattasi, infatti, come rilevabile dalla tabella suindicata, di erogazioni documentate per importi particolarmente modesti, di cui è stata data dimostrazione della inerenza ad attività istituzionali dell'ente.

La Sezione ritiene parimenti di ammettere a discarico anche le spese per l'organizzazione della festa patronale e di eventi di interesse per la collettività locale (buoni 23 29 e 42), le quali, seppure non inerenti alla gestione economale, ai sensi dell'art. 42 del

regolamento, appaiono rispondenti ad apprezzabili interessi culturali e di promozione turistica del Comune.

Si reputa infine di ammettere a discarico anche le spese relative al buono n. 96 di euro 142,26, per rinfresco di Natale 2009, in considerazione del carattere tradizionale della spesa e della sua prevalente destinazione a vantaggio dell'intera collettività, oltre che delle autorità locali.

Non risultano, invece, discaricabili le seguenti spese:

spese postali (buono n.11 di euro 4,00 in quanto non documentate;

spese per buffet Natale del 2008 (buoni n. 7 di euro 32,62 e n. 18 di euro 90,77), in quanto - a prescindere dall'esame della natura delle spese – non di competenza. Ed invero, essendo la gestione economale una gestione per anticipazioni di cassa che deve chiudere in pareggio, tutte le operazioni contabili debbono essere effettuate e concluse entro la fine dell'esercizio in cui l'anticipazione è stata concessa. Per tale motivo, deve essere incidentalmente rilevata l'illegittimità dell'art. 44 del Regolamento di contabilità, nella parte in cui prevede la restituzione alla Tesoreria comunale delle somme anticipate, entro il mese di febbraio dell'anno successivo;

spesa per acquisto "targa d'argento per commissario ad acta" (buono n. 30 di euro 228,00), trattandosi di spesa riconducibile ad iniziativa personale del sindaco pro tempore illegittimamente ricompresa dall'economista nella propria gestione;

spese per acquisto boccioni d'acqua (buoni economici nn. 15 20 25 43 53 57 74 82 88 - 94 per totali Euro 372,00), in quanto non rispondenti a finalità istituzionali dell'ente.

In conclusione, stanti le irregolarità formali e sostanziali sopra rilevate, il conto non può essere approvato e deve, pertanto, essere dichiarato irregolare; la Sezione ritiene, tuttavia, di non ammettere a discarico le sole spese produttive di un danno per l'Ente, e precisamente, quelle afferenti i buoni nn. 11, 7, 18, 15, 20, 25, 30, 43, 53, 57, 74, 82, 88 e 94, per complessivi euro 727,39

Inoltre, pur tenendo presente che le somme non scaricabili vanno liquidate a carico dell'agente contabile, il quale ne deve rispondere, ai sensi dell'art. 48 del R.D. 12 luglio 1214, n. 1214, la Sezione ritiene, nella specie, di pronunciare condanna dell'economista nella misura del 50% della somma predetta, pari ad euro 363, 69, in considerazione del riconosciuto concorrente apporto causale alla produzione del danno di altri soggetti (sindaci pro - tempore, amministratori, componenti del collegio di revisione) che a vario titolo, e ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, hanno consentito la realizzazione delle irregolarità gestionali sopra rilevate; in proposito è significativo che il rimborso della maggior parte delle spese sia stato richiesto da amministratori.

Ritiene, infatti, il Collegio che, senza la condivisione delle procedure seguite o, quantomeno, l'omissione di ogni controllo da parte dei predetti soggetti, le evidenziate irregolarità contabili non sarebbero state poste in essere.

Il conto va quindi dichiarato irregolare e l'Economista deve essere condannato al pagamento di € 363,69, oltre a rivalutazione monetaria dall'1/1/2010.

Le spese seguono la soccombenza.

#### PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Liguria, definitivamente pronunciando, *contrariis reiectis*,

**dichiara irregolare il conto della gestione economica 2009 del Comune di Cengio;**

**condanna BERTA Marco** al pagamento in favore del Comune di Cengio della somma di euro 363,69 (trecentosessantatré/69), oltre a rivalutazione monetaria dall'1/1/2010.

Gli interessi legali sono dovuti dal deposito della sentenza.

Condanna il sig. Berta Marco al pagamento delle spese di giudizio quantificate in € 191,40 (centonovantuno/40).

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 12 novembre 2014.

L'ESTENSORE

f.to(Tommaso Salamone)

IL PRESIDENTE

f.to(Luciano Coccoli)

deposito 25 novembre 2014

il direttore della segreteria

f.to(Carla Salamone)